

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 45/05/2012

FATTO

La società HT LAB S.p.A., operante in Como, viale Masia 6, riceveva avvisi di accertamento, in seguito a controlli della Polizia Tributaria di Genova. Detti controlli sfociavano in un rapporto all'Autorità Giudiziaria nel quale i militari evidenziavano che una serie di società, tutte facenti capo alla famiglia Bo., avrebbero illecitamente percepito contributi statali attraverso emissione di fatture fittizie. In tale contesto la società HT LAB S.p.A. riceveva gli avvisi di accertamento citati per gli anni di imposta 2003 e 2004 del valore rispettivamente di 127.422,00 oltre sanzioni ed interessi, e di € 100.377,00 oltre sanzioni ed interessi. Avverso i suddetti avvisi, riuniti per connessione, veniva presentato ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Como la quale respingeva lo stesso. La sentenza veniva appellata avanti la Commissione Tributaria Regionale di Milano. Viene innanzitutto evidenziato che è onere della amministrazione finanziaria e non viceversa dimostrare la falsità delle fatture in contestazione. Inoltre, sempre in tema di ripartizione dell'onere probatorio viene citata una sentenza della Suprema Corte di Cassazione 17799 del 21 agosto 2007 per affermare che l'amministrazione finanziaria non può limitarsi a contestare la veridicità dei documenti contabili, ma deve dimostrare che le operazioni sottostanti siano effettivamente inesistenti anche dimostrando la falsità di tutta la rappresentazione contabile posta in essere per supportarla. Poiché la Agenzia delle Entrate non ha fornito alcun elemento probatorio a suffragio delle proprie congetture, salvo richiamarsi a suggestivi rapporti con il gruppo cosiddetto Bo., non è dato comprendere come la Commissione di primo grado possa essere incorsa nel medesimo errore già commesso dalla Agenzia delle Entrate mediante il richiamo ad un onere probatorio che non può incombere in capo al contribuente. Per mero scrupolo difensivo, viene segnalato che in relazione alle fatture imputate a cespiti e relative all'investimento del contratto d'area, la HT LAB ha recentemente subito da parte della commissione Ministeriale, il collaudo dei materiali forniti ed allocati presso lo stabilimento di Alghero. Nel verbale redatto dalla suddetta Commissione, si dà atto di aver potuto verificare l'avvenuto pagamento a saldo di un nutrito numero di fatture tra quelle contestate dalla Agenzia delle Entrate. L'appello si conclude con la richiesta, in via principale e nel merito, di riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Como in quanto erronea, accogliere la opposizione della HT LAB S.p.A. e dichiarare nulli e di nessuna giuridica valenza giuridica gli avvisi di accertamento impugnati.

L'Agenzia presentava proprie controdeduzioni affermando che non risponde a verità che si sarebbe basata sulla affermazione della Guardia di Finanza senza effettuare alcuna analisi critica o approfondimento obbligatoriamente necessario. Non esiste carenza di motivazione della sentenza di primo grado alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale. Le affermazioni dei giudici di prime cure richiamano un principio stabilito dal giudicante. La cassazione con sentenza 26/02/2010 nr. 4750 afferma testualmente che gli indicati riscontri non possono d'altro canto esaurirsi nell'accertamento della avvenuta consegna della merce e di quello del pagamento della merce medesima e dell'IVA riportata sulla fattura emessa dal terzo trattandosi di circostanze non decisive rispetto al tema della prova". Le controdeduzioni si concludono con la richiesta di dichiarare inammissibile il ricorso in appello, di rigettare lo stesso e dichiarare la legittimità degli avvisi di accertamento.

DIRITTO

Il collegio giudicante è del parere che il contribuente ha avuto la possibilità di fornire all'Agenzia delle Entrate tutti gli elementi per dimostrare che le fatture contestate rappresentavano costi effettivi, in occasione del questionario inviato allo stesso da parte dell'Ufficio finanziario. Non è sufficiente fornire documentazione cartacea, ma occorrono elementi di riscontro probanti per dissipare eventuali dubbi da parte dei rappresentanti del fisco. Lo stesso collegio ritiene che la sentenza di primo grado non sia carente di motivazione, ma che siano stati presi in esame tutti gli elementi forniti, ritenuti, però, non convincenti. Il collegio giudicante ritiene non dimostrato il rapporto del ricorrente con il gruppo dell'Ing. Bo., è del parere, però, che rimane sussistente la mancata dimostrazione, anche in appello, della attendibilità delle fatture in contestazione.

P.Q.M.

Conferma la sentenza appellata e condanna l'appellante alla rifusione delle spese del grado, liquidate in € 9.311,62.